



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6419/2024
Tit./Fasc./Anno 5.3.3.1.0.0/7/2024

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico
- accesso carrabile -
REGOLARIZZAZIONE
UTENTE: Vasile Lo Rizzo Antonino Marco - S.P. 3 - Comune di Carini - foglio
33 p.lla 1779 - catg. 1[^]
Pratica n. 208/271/2024
Cl. 5-3-3-1/7/2024

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco Lagna.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento ing. Francesco Lagna con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 13/11/2024
Il Dirigente
ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Direttore la seguente proposta di determinazione:

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico - accesso carrabile - REGOLARIZZAZIONE

UTENTE: Vasile Lo Rizzo Antonino Marco - S.P. 3 - Comune di Carini - foglio 33 p.lla 1779 - catg. 1[^]

Pratica n. 208/271/2024

Cl. 5-3-3-1/7/2024

Premesso che:

- Con **Decreto n. 626 del 26/11/1980** è stata rilasciata, a favore del **Sig. Vaccaro Carmelo** (come da allegato dati sensibili), la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico per l'apertura di un accesso carrabile di ml 3,00, sito in corrispondenza della progr.va km.ca 4+300 lato dx della strada provinciale S.P. 3 denominata "Di Carini", su un fondo catastato originariamente al Comune di Carini al foglio 33 particella 392;
- **La proprietà del bene immobile sul quale insiste l'accesso carrabile di cui sopra veniva trasferita dal Sig. Vasile Lo Rizzo Carmelo (come da allegato dati sensibili) al Sig. Vasile Lo Rizzo Antonino Marco (come da allegato dati sensibili), per la propria quota di spettanza, pari ad 1/3, in forza della dichiarazione di successione, causa morte, del 03/02/2022, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 12/03/2022 al Numero 109889, Volume 88888;**
- Con istanza assunta agli atti al ns. protocollo in data 15/05/2024 al n.38438, il Sig. Vasile Lo Rizzo Antonino Marco ha chiesto la **voltura** ed il **rinnovo** della concessione rilasciata con il suddetto Decreto;
- A seguito scadenza della concessione rilasciata al Sig. Vaccaro Salvatore con D.D. n. 626 del 26/11/1980, avvenuta in data 26/11/1999, non risultano essere pervenute nel corso degli anni ulteriori richieste per voltura/rinnovo da parte dei successivi soggetti subentrati, pertanto, tenuto conto del tempo trascorso e dei passaggi intermedi mancanti, non potendo procedere al rilascio dell'autorizzazione alla voltura nei confronti del Sig. Vasile Lo Rizzo Antonino Marco in assenza di precedenti autorizzazioni, questo ufficio, istruita la pratica e rilevata la completezza degli elaborati trasmessi, ha ritenuto l'istanza ammissibile all'emanazione del provvedimento concessorio, esclusivamente quale regolarizzazione per il mantenimento di un accesso carrabile e non anche voltura/subentro.

Considerato che:

- L'art. 22 del Codice della Strada dispone che "Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.";
- L'art. 44 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada

definisce alla lett. b, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, come accessi in generale "le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada ad uso pubblico";

- L'art. 46 comma 1 dello stesso Regolamento, ai fini dell'art. 22 del Codice della Strada, dispone "la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente";
- La strada provinciale S.P. 3 denominata "Di Carini", sulla quale viene richiesta l'autorizzazione per ottenere la voltura e il rinnovo di un accesso carrabile esistente, appartiene al demanio stradale della Città Metropolitana di Palermo;
- La concessione rilasciata al Sig. Vaccaro Carmelo in data 26/11/1980 con Decreto n.626 aveva una durata pari ad anni 19 (diciannove), e pertanto, con scadenza il 26/11/1999;
- La domanda di voltura non veniva presentata entro i termini prescritti, risultando quindi **necessario procedere preventivamente alla regolarizzazione** dell'occupazione dell'area su cui insiste l'accesso carrabile per il periodo intercorso fra la data di trasferimento dell'immobile e la data in cui veniva presentata l'istanza, durante il quale si è configurata una occupazione abusiva di suolo provinciale;
- A seguito degli accertamenti effettuati dal ns. competente **Servizio Tecnico** è stato rilasciato "**parere favorevole**" al rinnovo, con redazione di apposito **disciplinare**, assunto agli atti in data 28/06/2024 con protocollo n.51391, che farà parte integrante del presente provvedimento, contenente le norme generali, le modalità di esecuzione, le prescrizioni e le norme particolari alle quali dovrà essere subordinato il rilascio della concessione richiesta;
- Gli accertamenti tecnici hanno rilevato che l'accesso carrabile si sviluppa su un fronte di terreno largo **ml 6,00**, che occupa, con il relativo "passo carraio", una superficie convenzionale complessiva di **mq 6,00** di suolo provinciale su strada di **prima categoria**;

Visto:

- L'istanza presentata dal Sig. Vasile Lo Rizzo Antonino Marco e la completezza degli elaborati richiesti;
- L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- L'art. 1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- Il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021 (adottato ai sensi dell'art.1, da comma 816 a comma 847 della Legge 160/2019);
- L'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità;
- I commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.lgs n. 285/92, che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'ente proprietario della strada;
- Le linee di attività di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 04/03/2019 che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni alla Direzione Viabilità;
- L'art. 22 del D.lgs n. 285/92;
- Gli artt. 44 e 46 del D.P.R. 495/92;
- Il D.P.R. 610/96;

- La L.R. 07/2019.

Ritenuto di dover provvedere in merito mediante rilascio di concessione

Fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali è unicamente responsabile il titolare della concessione

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:

Rilasciare a favore del **Sig. Vasile Lo Rizzo Antonino Marco, la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico**, quale **REGOLARIZZAZIONE** per il mantenimento di un accesso carrabile di ml 6,00, sito in corrispondenza della progr.va km.ca 4+300 lato dx della strada provinciale S.P. 3 denominata "Di Carini", su un fondo catastato al Comune di Carini al foglio 33 particella 1779 (ex p.lla 392), che occupa, con il relativo "passo carraio", una superficie convenzionale complessiva di **mq 6,00** di suolo provinciale su strada di **prima categoria**, con le seguenti condizioni:

1. che la durata dell'occupazione permanente, ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021, sia fissata in anni *venti* (20) a decorrere dalla data di rilascio della presente concessione;
2. che la concessione sia rilasciata alle condizioni contenute nelle norme legislative e regolamentari richiamate nel presente atto e a tutte quelle contenute nell'allegato disciplinare che ne è parte integrante, esclusivamente per l'occupazione del suolo pubblico;
3. che ogni modifica del passo carrabile autorizzato con la presente Determinazione Dirigenziale, dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dallo scrivente Ufficio; in difformità di ciò saranno applicate le sanzioni di legge previste dalla normativa vigente;
4. che la presente autorizzazione non costituisce titolo abilitativo edilizio e urbanistico per i lavori eventualmente da eseguirsi all'immobile interessato, ove ed in quanto necessari, del quale il richiedente dovrà necessariamente munirsi prima della realizzazione dei lavori, acquisendo altresì presso gli Enti competenti eventuali ulteriori pareri e autorizzazioni se necessarie, fermo restando l'obbligo per il concessionario dell'osservanza della vigente normativa in materia igienico-sanitaria;
5. che la presente concessione possa essere sospesa o revocata, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o per necessità di Pubblici Servizi senza che il titolare possa pretendere diritti di sorta; nel caso di revoca il titolare avrà l'obbligo del ripristino dei luoghi entro il termine assegnato; decorso infruttuosamente tale termine si procederà all'esecuzione di ufficio con diritto di rivalsa per spese sostenute;
6. che il titolare potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, mediante comunicazione alla *Città Metropolitana di Palermo* con istanza di rinuncia e revoca, con l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione, del relativo cartello e del ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni che verranno dettate con specifico disciplinare tecnico; la mancata ottemperanza all'obbligo del ripristino comporterà l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute. La rinuncia non comporterà la restituzione del canone corrisposto;
7. che la presente concessione possa essere rinnovata, su richiesta del titolare, mediante inoltro di apposita istanza da presentare alla *Città Metropolitana di Palermo* non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della stessa;
8. che non possono essere rinnovate le concessioni se non sono state versate interamente le somme dovute per l'occupazione precedente;
9. che il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale per danni a

persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'occupazione e dell'esecuzione dei lavori per i quali la concessione è richiesta sollevando, nel contempo, questo Ente da ogni responsabilità in merito; in tale casi il concessionario si impegna altresì, a corrispondere alla Città Metropolitana di Palermo ogni onere che la stessa dovesse essere chiamata a sostenere;

10. che il titolare ha l'obbligo, per tutta la durata dell'autorizzazione, alla continua manutenzione delle opere eseguite nonché al rifacimento dell'area autorizzata in caso di deformazioni, avvallamenti o manomissioni. Il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti che dovessero insorgere al corpo stradale e relative pertinenze in conseguenza dell'accesso carrabile, sia per omessa manutenzione, ovvero per mancato od erroneo convogliamento delle acque superficiali;
11. **che il titolare della concessione sia tenuto a pagare, a partire dall'anno 2025, un canone annuale (CANONE UNICO PATRIMONIALE) quantificato in € 124,00 (per mq 6,00 su strada prov.le di catg. 1^) rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;**
12. **il concessionario, considerata la tardiva istanza di voltura, rispetto ai tempi prescritti (protocollo n.38438 del 15/05/2024 a fronte della data di trasferimento dell'immobile avvenuta in data 03/02/2022), e conseguenzialmente l'occupazione abusiva di suolo pubblico avvenuta per le annualità 2022, 2023 e 2024, sia tenuto a pagare il corrispondente tributo, aumentato delle sanzioni oltre gli interessi maturati, se le annualità interessate non risultano già corrisposte;**
13. **il precedente proprietario, Sig. Vasile Lo Rizzo Carmelo, il quale non ha mai presentato istanza di voltura, ha occupato abusivamente il suolo pubblico negli anni pregressi, pertanto, essendo lo stesso deceduto in data 03/02/2022, gli eredi, tra cui il subentrante Sig. Vasile Lo Rizzo Antonino Marco, sono tenuti a pagare il corrispondente tributo, aumentato delle sanzioni oltre gli interessi maturati, se le annualità interessate non risultano già corrisposte o prescritte per legge;**
14. che ogni eventuale e successiva modifica regolamentare concernente la quantificazione del tributo sarà applicata alla presente autorizzazione;
15. che il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della presente, pena la nullità della stessa per decadenza; per gli anni successivi il canone va corrisposto **in autoliquidazione entro il 31 marzo**; la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;
16. **che il versamento annuale dovrà essere eseguito attraverso il bollettino pagoPA che verrà inviato a cura dell'ufficio DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE - Ufficio Finanze e Riscossioni Entrate; in caso di mancata emissione, si invita l'utente a contattare i numeri 329.6509863 Dr. Calogero Moscarelli e 338.4902044 Rag. Maurizio Pagoria;**
17. che il titolare della presente autorizzazione provveda ai sensi dell'art. 22 del N.C.S. e dell'art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, così come modificato dall'art. 36 del D.P.R. n.610/96, a segnalare il passo carrabile mediante l'apposito cartello, di cui all'art. 120 del regolamento, recante nella parte alta la denominazione dell'Ente proprietario ed in basso il numero dell'autorizzazione e anno di rilascio;
18. per quanto non previsto nel presente atto, oltre alle disposizioni di legge e alle

norme di cui l'art.1, dal comma 816 al comma 847 della Legge 160/2019, trovino applicazione le norme del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 30/03/2021, nonché le norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli Uffici e Settori, sulla Contabilità, il D.lgs 285/92 e succ. modifiche, il D.P.R. 495/92, il D.P.R. 610/96, il D.lgs 507/93 e succ. modifiche, ed ogni altra norma se non incompatibile con le disposizioni e prescrizioni della presente concessione;

19. che, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, la concessione decade in caso di non osservanza delle prescrizioni tecniche impartite, di opere difformi rispetto a quanto autorizzato, di violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti, e di violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione fra cui la mancata occupazione del suolo pubblico entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
20. che il presente atto sia registrato soltanto in caso d'uso a cura e spese del titolare della concessione;
21. che la presente concessione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, nell'albo pretorio per 15 gg. consecutivi.

L'Istruttore Tecnico

(geom. Pierluigi Catanese)

Il Responsabile del Procedimento

(arch. ing. Francesco

Lagna)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'